

Uso del telefono cellulare e salute e sicurezza sul lavoro

Autore: Lorenzo Fantini

Avvocato giuslavorista, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RSPPItalia.com

Seguici anche su



La necessità di valutare "tutti i rischi" di lavoro

A partire dal d.lgs. n. 626/1994 nell'ordinamento giuridico italiano la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è fondata innanzitutto su una corretta e completa valutazione dei rischi lavorativi. Tale valutazione è obbligo indelegabile del datore di lavoro, sancito all'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e il cui contenuto viene individuato ai successivi commi dell'articolo 28 e all'articolo 29 del "testo unico" di salute e sicurezza del lavoro. Già nell'impianto normativo comunitario, ed ancor più incisivamente nelle norme nazionali di recepimento, l'obbligo in questione costituisce l'attuazione del dovere generale di sicurezza affidato all'imprenditore, la cui ampiezza viene definitivamente sancita a seguito della specificazione - necessaria a seguito della condanna del nostro Paese da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 15 novembre 2001 (causa C-49/00, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, II, 221, con nota di C. Smuraglia) - per cui i rischi da valutare devono essere "tutti" quelli legati all'attività lavorativa, senza alcuna eccezione. In estrema sintesi, ciò che si chiede al datore di lavoro è di considerare ogni rischio di lavoro e, al contempo, trarre da tale individuazione le migliori misure di tutela per i lavoratori.

La identificazione dei rischi sul lavoro e quella, conseguenziale, delle misure da adottare per eliminare o, quando impossibile, ridurre al minimo tali rischi va operata tenendo conto del principio sancito dall'articolo 2087 del codice civile. Esso impone al datore di lavoro di adeguarsi alla migliore tecnologia e ai più sofisticati presidi antinfortunistici esistenti al momento dovendosi annoverare tra le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro anche le misure organizzative e gestionali in generale (Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616; Cass. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. lav., 3 luglio 2008, n. 18376) **nonché la vigilanza sui comportamenti "pericolosi" da parte dei lavoratori** (cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 50070; Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2014, n. 24616).

L'uso del cellulare come fattore di rischio: principio di precauzione e distrazione al lavoro

In tale contesto normativo va inserita la tematica - di assoluta attualità - legata all'uso in azienda del telefono cellulare, da considerare come potenziale fattore di rischio lavorativo. In via di primissima approssimazione tale valutazione riguarda due aree di massima:

- 1) la valutazione del rischio legato alle "emissioni" dei telefonini;
- 2) la valutazione del rischio legato alla distrazione che può essere determinata dall'uso del cellulare al lavoro.

In ordine al punto 1, di contenuto troppo "tecnico" e scientifico per essere affrontato in questa sede e dal sottoscritto, è sufficiente segnalare come esista (a quanto è dato sapere) una sola sentenza passata in giudicato (Cass. civ., 12 ottobre 2012, n. 17438) in cui, in una fattispecie legata all'uso del telefono cellulare per circa sei ore al giorno da parte di un dirigente per molti anni, è stato riconosciuto il nesso di causalità, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni per mancata predisposizione di misure di prevenzione e protezione adeguate alla gestione del rischio, tra emissioni del telefono cellulare e tumore del lavoratore. Al momento, in assenza di dati scientifici consolidati (o, comunque, attendibili) al riguardo può essere opportuno adottare un "principio di cautela" in azienda fornendo ai lavoratori maggiormente esposti al potenziale rischio da esposizione - perché tenuti a utilizzare spesso il cellulare - informazioni rispetto alle cautele da adottare per limitare tale rischio e, se del caso, dispositivi (ad esempio, auricolari) utili a tale scopo. Inoltre, ma solo qualora si abbia motivo di pensare ci possano essere pericoli legati alla particolare rischiosità di determinate lavorazioni (si pensi, ad esempio, a reparti in cui il cellulare potrebbe fungere da "innescò" per una esplosione), individuare aree in azienda in cui i telefoni cellulari non possano essere introdotti ma debbano essere depositati e custoditi in appositi contenitori posti all'esterno dell'area di lavoro (similmente a quanto accade normalmente per gli oggetti metallici nelle Banche).

Rispetto, invece, all'eventualità che il cellulare possa essere un elemento di distrazione per il lavoratore va sottolineato come tale fattore di rischio sia particolarmente insidioso in relazione a mansioni che richiedono la massima attenzione per il lavoratore (si pensi ad un trasportatore oppure ad un utilizzatore di attrezzature di lavoro) potendo determinare, o almeno concorrendo a determinare, la mancata attuazione delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro esponendo il lavoratore e i suoi colleghi al rischio di infortunarsi al lavoro. Di

conseguenza, il RSPP dovrà tener conto di tale rischio elaborando, in applicazione dei principi già richiamati, una procedura aziendale diretta a eliminare o minimizzare tali rischi.

Tale procedura potrebbe semplicemente essere il divieto, in determinati reparti o per certe attività dell'impresa (caratterizzate da un rischio lavorativo elevato o, comunque, dalla necessità che gli operatori non siano distratti dalle telefonate o dalle chat), di utilizzare i telefoni cellulari; in tal caso, la procedura potrebbe avere il pregio della semplicità nella elaborazione e attuazione (essendo a tal fine sufficiente un ordine di servizio o una circolare aziendale) ma lo svantaggio che essa andrebbe soggetta a continua vigilanza da parte dell'azienda, per mezzo soprattutto del controllo da parte dei preposti, con la conseguenza che la mancata vigilanza - in caso di infortunio - potrebbe essere elemento rilevante giuridicamente a carico dei soggetti obbligati (a partire dal datore di lavoro e dai dirigenti, gravati dall'obbligo di vigilanza sui preposti e sui lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008).

Considerazioni finali

L'evoluzione della tecnologia legata all'uso costante - assolutamente alla portata di tutti anche dal punto di vista meramente economico - dei moderni telefoni cellulari (*smartphone* e simili) è elemento che può avere una incidenza causale sulla probabilità che si verifichino infortuni sul lavoro, in quanto in grado di generare una diminuzione dell'attenzione del lavoratore al lavoro e, quindi, anche rispetto alle procedure di salute e sicurezza. L'uso del cellulare, anche quando non aziendale, deve quindi essere elemento da considerare nell'ambito dei rischi da lavoro, almeno in relazione a quelle attività e/o a quei "gruppi omogenei" di lavoratori per i quali tale fattore di rischio potrebbe determinare con grado significativo di probabilità un evento infortunistico.

Copyright © 2017 RSPPITALIA